2Safe

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo
Documento redatto sulla base delle Linee Guida "Contratti semplici e Chiari"

Contratto di assicurazione per le Autovetture, gli Autocarri di peso complessivo fino a 45 quintali e le Twizy

Mod.RCI2S edizione 07/2022

GLOSSARIO **2**
PREMESSA **4**
1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE **5**
Art. 1.1 - Modalità per rendere operative le garanzie 5
Art. 1.2 - Pagamento del premio 5
Art. 1.3 - Validità territoriale 5
Art. 1.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5
Art. 1.5 - Durata del contratto 5
Art. 1.6 - Recesso dal contratto 5
Art. 1.7 - Risoluzione del contratto per sinistro 6
Art. 1.8 - Oneri fiscali 6
Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge 6
Art. 1.10 - Foro competente 6
Art. 1.11 - Diritto di ripensamento 6
2. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO **7**
COSA ASSICURO **7**
Art. 2.1 - Veicoli assicurati 7
Art. 2.2 – Garanzia 2Safe 7
COSA NON ASSICURO **8**
Art. 2.3 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo 8
COME MI ASSICURO **8**
Art. 2.4 - Scelta del Programma assicurativo 8
Art. 2.5 - Centro Assistenza Clienti 9
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE **10**
X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO **11**
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO **11**
Art. X.1 **–**Denuncia 11
Art. X.2 - Obblighi in caso di sinistro 11
Art. X.3 - Procedure per la liquidazione del danno 12
Art. X.4 - Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro 12
Art. X.5 - Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato 12
Art. X.6 - Recupero del veicolo rubato 13
Art. X.7 - Surrogazione 13
Art. X.8 - Prescrizione 13
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI **14**

GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato al fine di integrare il testo di polizza.

Aderente: il soggetto, persona fisica o giuridica, aderente al contratto collettivo stipulato da RCI Banque S.A. nell'interesse dei propri clienti.
Antifurto satellitare: tipologia di antifurto che permette di localizzare l'autovettura grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS - Global Position System - sistema di posizionamento globale) unitamente all'operatività di una centrale operativa con la quale viene sottoscritto apposito contratto di telesorveglianza.
Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
Atti vandalici: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare, deturpare o imbrattare il veicolo.
AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.
Collisione: Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.
Consumatore: La persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.
Contraente: RCI Banque S.A.
Contratto Collettivo: il contratto assicurativo stipulato in favore del terzo, ai sensi del disposto di cui agli artt. 1891 e 1411 C.C. e seguenti, al quale possono aderire i clienti di RCI Banque S.A., la quale ha ottenuto da AXA specifiche condizioni di favore, commisurate alle esigenze dei clienti stessi.
Danno previsto dal contratto: L'evento dannoso per il quale AXA Assicurazioni S.p.A. presta la garanzia.
Danno totale: Il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro (valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista "**Eurotax Giallo**").
Dichiarazione di Adesione: Il documento che riporta: i dati anagrafici dell'Aderente assicurato; i dati identificativi del veicolo; la data di immatricolazione del veicolo; le garanzie prestate; decorrenza e scadenza della garanzia; la sottoscrizione delle Parti.
Eventi naturali: bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di neve e grandine.
Furto: impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: La prestazione dovuta in caso di sinistro.
Incendio: La combustione, con fiamma, di beni materiali che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente Stradale: Il danno occorso al veicolo, fermo o in movimento, a causa della circolazione.
Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Limite di risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il danno.
Microdot Crimestop : marchiatura con uno speciale spray trasparente, applicato in vari punti, sia all'interno che all'esterno dell'auto.
Parti: Il Contraente, l'Assicurato e AXA.
Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal contraente ad AXA a fronte della copertura assicurativa.

Proprietario del veicolo: L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.
Residenza: Il luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.
Rete: Le Filiali, le Concessionarie e il processo e-commerce del GRUPPO RENAULT e NISSAN, nonché la rete autorizzata.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Veicolo: il bene oggetto dell'assicurazione. Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi.

PREMESSA

Questo è un prodotto acquistabile presso le Reti di vendita del GRUPPO RENAULT e NISSAN.

Le informazioni relative all'assicurazione riportate in questa pagina hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti relativi alle condizioni del contratto di assicurazione che sono riportate nelle pagine seguenti.

Si conviene pertanto quanto segue:

- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- l'assicurazione è operante esclusivamente se è stato corrisposto il relativo premio;
- l'assicurazione è prestata entro i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti e presenti nelle Condizioni di Assicurazione;
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni dell'assicurato riportate sulla Dichiarazione di adesione;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'aderente/assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'Art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo grigio retinato).

1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.1 - Modalità per rendere operative le garanzie
L'assicurato, dopo aver preso visione del Set Informativo e aver scelto il Programma assicurativo, può aderire allo stesso tramite la Rete che ha venduto il veicolo. All'atto della consegna del veicolo, l'assicurato versa alla Rete l'importo del premio assicurativo e sottoscrive una Dichiarazione di Adesione opportunamente controfirmata dalla Rete per quietanza del pagamento ricevuto. Le garanzie avranno effetto dal giorno e ora riportati nella Dichiarazione di Adesione purché il premio sia stato pagato. In mancanza le garanzie decorreranno dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.

Art. 1.2 - Pagamento del premio
L'Aderente corrisponderà il premio assicurativo agli intermediari in una delle modalità previste dalla Dichiarazione di adesione. Il premio sarà versato dal Contraente RCI Banque S.A. ad AXA. Nel caso di durata poliennale il contratto è emesso con frazionamento annuale, pertanto il premio sarà corrisposto da RCI Banque S.A. tramite rate annuali anticipate di pari importo. Il Contraente rimane l'unico obbligato al pagamento del premio, in applicazione del disposto di cui all'art. 1901 C.C., escludendo qualunque responsabilità solidale in capo all'Aderente assicurato.

Art. 1.3 - Validità territoriale
L'assicurazione vale in tutta Europa.

Art. 1.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Se in corso di contratto si verificano cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, l'Aderente assicurato deve darne immediata comunicazione per iscritto. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni del Codice Civile che disciplinano tali eventualità.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 1.5 - Durata del contratto
Per i veicoli *"**Nuovi**"* l'assicurazione decorre dalle ore 8.00 del giorno di immatricolazione.
Per i "veicoli *"**Km 0**"*, *"**Auto Demo**"*, *"**Buy back**"* e *"**Usato**"* decorre dal giorno di acquisto.
Per i veicoli *"**Usato Generico**"* decorre dal giorno risultante nella Dichiarazione di Adesione.
La copertura cessa la sua efficacia alla scadenza indicata nella Dichiarazione di Adesione e non è previsto il tacito rinnovo.
Nel corso di validità la copertura non può essere trasferita su altro veicolo o su altro proprietario. Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.

Art. 1.6 - Recesso dal contratto
In caso di durata poliennale superiore al quinquennio, l'Aderente assicurato ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comunicazione ad AXA con preavviso di 30 giorni.
In deroga all'Art. 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo Aderente assicurato il diritto di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità, mediante comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Tale diritto di recesso alla scadenza di ogni singola annualità determina la non obbligatorietà dell'applicazione dello sconto per durata

previsto dall'art. 1899 C.C.

Art. 1.7 - Risoluzione del contratto per sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni. Questa facoltà non sarà esercitata da AXA nei confronti di Assicurati qualificabili come "consumatori".

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia e l' Aderente assicurato, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto dell' Aderente assicurato. In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sull'Aderente assicurato per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge

Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è diversamente qui regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 1.10 - Foro competente

In caso di controversia giudiziaria, sarà competente l'autorità giudiziaria corrispondente alla residenza o domicilio dell' Aderente assicurato.

Art. 1.11 - Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, l'Aderente assicurato ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso chiamando il **Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A.** al numero **800992621**.

AXA pertanto rimborserà all'Aderente assicurato, tramite il Contraente, il premio al netto degli oneri fiscali, delle spese e della quota relativa ai giorni per i quali le garanzie sono state efficaci.

2. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

PREMESSA

Le garanzie previste nella SEZIONE sono operanti solo se espressamente richiamate nella Dichiarazione di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nelle *"Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"*.

Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo *"COSA NON ASSICURO".*

COSA ASSICURO

Art. 2.1 - Veicoli assicurati

AXA assicura le autovetture, gli autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico e le Twizy, dotati di marchiatura Microdot Crimestop, **acquistati presso la rete GRUPPO RENAULT e NISSAN**, come di seguito descritto:

a) veicoli "**Nuovi**" del **GRUPPO RENAULT e NISSAN** purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di immatricolazione, con un valore non superiore a € 130.000,00.
   I veicoli "**Km 0**", "**Auto Demo**" e "**Buy back**" sono equiparati ai veicoli "**Nuovi**";
b) veicoli "**Usati**" del **GRUPPO RENAULT e NISSAN** purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di acquisto, con un valore non superiore a € 100.000,00;
c) veicoli "**Usato Generico**"con un valore non superiore a € 50.000,00 purchè venga fornita la documentazione che ne attesti il buono stato d'uso che si dividono in:
   - veicoli di marche diverse da quelle del **GRUPPO RENAULT e NISSAN**;
   - veicoli del **GRUPPO RENAULT e NISSAN** a partire dal 6° giorno dopo l'immatricolazione/acquisto.

Art. 2.2 – Garanzia 2Safe

In base alla formula scelta, **in caso di sinistro che abbia provocato il danno totale del veicolo** assicurato dotato di marchiatura Microdot Crimestop, indennizza con i limiti espressi nelle successive tabelle 1) e 2):

a) il riacquisto di un altro veicolo;

b) le spese per cure mediche e ospedaliere del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro;

c) il danno relativo alle cose trasportate;

d) le spese per il rifacimento dei documenti rimasti a bordo del veicolo;

in conseguenza di:

- sottrazione a seguito di furto o rapina:
  - senza ritrovamento del veicolo dotato di marchiatura Microdot Crimestop;
  - in caso di ritrovamento del veicolo, dotato di marchiatura Microdot Crimestop, se protetto anche da un antifurto satellitare al momento del furto;
- distruzione dovuta a incendio, atti vandalici o eventi naturali;
- incidente stradale.

COSA NON ASSICURO

Art. 2.3 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo

Per tutte le garanzie danni al veicolo, l'assicurazione non comprende i danni causati al veicolo da:

a) guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
b) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
d) dolo dell'assicurato o dei suoi familiari conviventi;
e) conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
f) conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;

Infine, sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, salvo espressa pattuizione.

COME MI ASSICURO

Art. 2.4 - Scelta del Programma assicurativo

L'Aderente assicurato, dopo aver preso visione del Set Informativo, può scegliere uno dei due Programmi assicurativi (**2SAFE FULL PREMIUM** o **2SAFE BASIC**) offerti dalla Rete.

I Programmi assicurativi disponibili sono i seguenti:

Formula 2SAFE FULL PREMIUM

In caso di perdita totale del veicolo viene corrisposto un indennizzo per il riacquisto di un altro veicolo.

Formula 2SAFE BASIC

In caso di perdita totale del veicolo non in conseguenza di incidente stradale, viene corrisposto un indennizzo per il riacquisto di un altro veicolo.

Art. 2.5 - Centro Assistenza Clienti
Per la gestione e per informazioni relative ai contratti è possibile contattare il:

Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. al numero 800992621

Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore **8:30** alle ore **19:30.**
Il Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. garantisce agli assicurati:
Servizio di assistenza on line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi assicurativi.
Servizio di gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di veicolo o residenza).
Per richiedere assistenza su tematiche legate ai sinistri e sui canali digitali è possibile contattare il:

Servizio Clienti AXA al numero **800 761 637** (dall'estero e da rete mobile **06 95282923**).

Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore **9:00** alle ore **19:00**.
Il Servizio Clienti AXA garantisce agli assicurati:
Servizio di assistenza sui sinistri per denunciare un sinistro, richiedere informazioni sullo stato di un sinistro già aperto.
Servizio di assistenza sui canali digitali (area riservata del sito https://youcare.axa.it/ e App **youCARe**) per problematiche di registrazione, accesso e navigazione dei contenuti.
È inoltre possibile, accedendo all'area riservata del sito https://youcare.axa.it/ o scaricando l'app youCARe, prendere visione delle coperture assicurative in corso e segnalare eventuali sinistri.

TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura per i danni al veicolo in caso di RIACQUISTO presso la Rete

Le condizioni sotto riportate valgono in tutti i casi di **RIACQUISTO** presso la Rete di un altro veicolo purché sia di valore almeno pari a quello perduto:

Prestazione	*Limite di risarcimento*
Con riacquisto di altro veicolo presso la Rete	€ 2.000,^{00}
Spese per cure mediche e ospedaliere del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro	€ 1.000,^{00}
Danno relativo alle cose trasportate	€ 250,^{00}
Spese per il rifacimento dei documenti rimasti a bordo del veicolo	€ 100,^{00}

Tabella 2 - Copertura per i danni al veicolo in caso di NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete

In tutti i casi di **NON RIACQUISTO** di altro veicolo presso la Rete:

Prestazione	*Limite di risarcimento*
Senza riacquisto presso la Rete di altro veicolo	€ 500,^{00}
Spese per cure mediche e ospedaliere del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro	€ 1.000,^{00}
Danno relativo alle cose trasportate	€ 250,^{00}
Spese per il rifacimento dei documenti rimasti a bordo del veicolo	€ 100,^{00}

X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. X.1 –Denuncia

Su tutto il territorio nazionale l' Aderente assicurato ha a sua disposizione una Rete di carrozzerie convenzionate cui potersi rivolgere per la denuncia del sinistro. Per saperne di più e trovare la carrozzeria convenzionata più vicina l' Aderente assicurato può telefonare tutti i giorni feriali **(da lunedì a venerdì)** dalle ore **9.00** alle ore **19.00** al Servizio Clienti AXA al **Numero Verde 800 761 637**, o in alternativa consultare il sito https://youcare.axa.it/carrozzerie.

In alternativa, l'Aderente assicurato può procedere alla denuncia direttamente tramite **l'App youCARe** scaricabile dallo store incluso nel proprio dispositivo o tramite sito https://youcare.axa.it/ accedendo all'area clienti, oppure contattando un operatore del Servizio Clienti AXA telefonicamente al **Numero Verde 800 761 637** - tutti i giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore **9.00** alle ore **19.00** - o tramite mail all'indirizzo: **sinistriauto.rci@axa.it**.

La denuncia del sinistro, unitamente ai documenti da presentare e agli adempimenti richiesti per l'istruzione della pratica potranno infine essere trasmessi dall' Aderente assicurato anche tramite raccomandata presso la sede legale di AXA Assicurazioni - AXA Assicurazioni Sede Legale e Direzione Generale, Corso Como 17, 20154 Milano Italia - o tramite PEC all'indirizzo: **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**

Art. X.2 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l' Aderente assicurato, **entro 3 giorni**, dalla data dell'evento dannoso o da quando ne ha avuto conoscenza, deve denunciare l'accadimento con le modalità di cui all'*Art. X.1 Denuncia* fornendo precisazioni circa la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo.

L' Aderente assicurato:

- nei casi di sinistro presumibilmente doloso, dovrà presentare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia conforme della denuncia deve essere allegata a quella del sinistro, fermo restando che questa resta atto indispensabile per permettere la successiva gestione e liquidazione del sinistro.
- fornire precisazioni circa la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine, inviare entro 2 giorni dalla denuncia di sinistro, ai recapiti indicati al precedente articolo, quanto segue:
  - copia della fattura delle spese sostenute per cure mediche e ospedaliere, e per il rifacimento dei documenti;
  - documentazione comprovante il danno relativo alle cose trasportate;
  - originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta;
  - copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
  - se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via;
  - è richiesta la documentazione che attesti la presenza del sistema MICRODOT CRIMESTOP;
  - se il veicolo è dotato di antifurto satellitare l'aderente dovrà fornire dimostrazione dell'esistenza e validità di contratto di telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell'abbonamento od altra documentazione equipollente); l'aderente, altresì, autorizza AXA a interpellare la Centrale di Telesorveglianza al fine del reperimento delle informazioni relative al monitoraggio del percorso del veicolo rilevato dal dispositivo satellitare

installato dallo stesso.

Ai fini del pagamento di quanto spettante la documentazione dovrà essere completata dell' IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico e del nome del titolare del conto.

In caso di sinistro verificatosi all'estero, l' Aderente assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Art. X.3 - Procedure per la liquidazione del danno

A) Danno Totale CON RIACQUISTO di altro veicolo presso la rete Renault e Nissan

In caso di danno totale, quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro (valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista "**Eurotax Giallo**"), la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera della Rete, del veicolo con altro veicolo:

- di altro veicolo *"**Nuovo**"* del **GRUPPO RENAULT e NISSAN**;
- di altro veicolo anche "***Usato***",

purchè sia di valore almeno pari a quello rubato o distrutto.

Per attivare questa procedura, l' Aderente assicurato deve sottoscrivere l'ordine di acquisto di un altro veicolo del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti, gli accessori installati e la data di commissione.

La Rete deve inviare ad AXA copia dell'ordine di acquisto e, entro 15 giorni dall'immatricolazione del veicolo acquistato *"**Nuovo**"* o dall'acquisto del veicolo "***Usato***", la copia della fattura.

A questa documentazione devono essere allegati i seguenti certificati,

1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
2. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;

B) Danno Totale SENZA riacquisto in rete di altro veicolo

In caso di danno totale, quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro (valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista "**Eurotax Giallo**"*)*, nel caso l' Aderente assicurato non intenda servirsi della procedura di sostituzione diretta del veicolo, AXA attiverà la normale procedura di liquidazione del danno.

Resta inteso che l'indennizzo da liquidare ai sensi di polizza si intende ridotto come da limiti previsti nella tabella 2.

C) Termini per la Liquidazione

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui ai punti A o B.

Art. X.4 - Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro

L' Aderente assicurato non potrà far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato da AXA.

Art. X.5 - Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato

L'ammontare del danno è concordato direttamente da AXA o persona da questa incaricata, con l' Aderente assicurato o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno da AXA ed uno dall' Aderente assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. X.6 - Recupero del veicolo rubato

In caso di recupero del veicolo rubato, l'Aderente assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti, oppure ad AXA, appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.
In caso di veicolo privo di antifurto satellitare (o di mancata dimostrazione dell'esistenza e validità di contratto di telesorveglianza ai sensi dell'Art. X.2 - Obblighi in caso di sinistro), qualora il veicolo venisse ritrovato con danno totale e AXA abbia già provveduto ad effettuare la liquidazione dell'indennizzo, l'Aderente assicurato dovrà provvedere a rimborsare l'importo ricevuto.
Qualora il veicolo venisse ritrovato con danni parziali (danni inferiori al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro - valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista "Eurotax Giallo") e AXA abbia già provveduto ad effettuare la liquidazione dell'indennizzo, l'Aderente assicurato dovrà provvedere a rimborsare l'importo ricevuto.

Art. X.7 - Surrogazione

Qualora AXA abbia pagato l'indennità, i diritti e le azioni che il contraente/ Aderente assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, passano di diritto ad AXA in base alla normativa vigente ed in particolare all'Art. 1916 c.c..

Art. X.8 - Prescrizione

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (Art. 2947 c.c.). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Chi decide perchè e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.

Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?

a) Finalità assicurativa[1]

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AXA" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti[2], anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge[3]) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo.

In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;

1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

- attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati[4].

Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AXA, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua adesione al contratto stesso.

Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica

4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.
Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.
Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati[5] , quali i dati inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"[6], in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

---

5 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto

Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.



Modalità di trattamento

I suoi dati personali sono trattati[7] da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa..



A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comu-

7 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

cazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità amministrativo-contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
  - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
  - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
  - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica di della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Per quanto tempo vengono conservati i dati?

I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi.

Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@gpdp.it. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
L'eventuale ripensamento potrà essere comunicato ai seguenti recapiti:

- Servizio Clienti AXA al numero 800 761 637 (dall'estero e da rete mobile 06 95282923).
- raccomandata indirizzo: Corso Como 17, 20154 Milano Italia
- PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it.

2SAFE, polizza collettiva n. YC02
sottoscritta da RCI Banque S.A. Succursale Italiana per la
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'AUTOVEICOLO

VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE

A. GENERALITA' DEL CLIENTE E DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

Il Sig. la Spett.					
residente in				**telefono**	
CAP		**città**		**provincia**	
partita IVA cod. fiscale			**e-mail**		
acquirente autoveicolo		**modello**		**targato**	
telaio		**autocarro**			
data d'immatricolazione al P.R.A.	giorno / mese / anno		**codice proposta**		

B. QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE

Obiettivo dell'assicurazione

Qualora il veicolo sia dotato di marchiatura Microdot Crimestop è possibile sottoscrivere una copertura assicurativa che - in caso di perdita totale del veicolo a seguito di furto e rapina, incendio, atti vandalici, eventi naturali - consenta di ottenere un indennizzo prestabilito per il riacquisto di un altro veicolo di valore almeno pari a quello perduto, nonché un rimborso forfettario per spese sostenute in conseguenza del sinistro (a titolo esemplificative spese per cure mediche e ospedaliere del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro; spese per il rifacimento dei documenti rimasti a bordo del veicolo).

È interessato a tale tipo di garanzia? SI ☐ NO ☐

È interessato ad estendere tale copertura anche in caso di perdita totale del veicolo in conseguenza di danni da circolazione? SI ☐ NO ☐

La copertura assicurativa è facoltativa e non connessa con l'eventuale finanziamento richiesto per l'acquisto del veicolo, anche qualora sottoscritto contestualmente. La durata e l'importo della prestazione garantita dalla compagnia assicurativa non sono collegati all'eventuale piano di finanziamento.

È interessato ad acquisire tale copertura assicurativa in maniera totalmente svincolata dall'eventuale finanziamento sottoscritto? SI ☐ NO ☐

Informazioni su eventuali limitazioni

Ogni copertura assicurativa, come previsto specificatamente nelle condizioni di assicurazione è prestata nei limiti dei massimali ivi indicati, nonché delle esclusioni e limitazioni previste e con applicazione in alcuni casi di franchigie o scoperti, ovvero di percentuali di danno che rimangono a carico dell'assicurato.

È comunque interessato a sottoscrivere una copertura assicurativa a tali condizioni? SI ☐ NO ☐

Situazione assicurativa attuale

È già in possesso, per il veicolo sopra identificato, di assicurazione per le medesime garanzie? SI ☐ NO ☐

C. DICHIRAZIONE SULLA ESIGENZA DELLA COPERTURA PRESCELTA

Il sottoscritto dichiara di confermare quanto riportato nel presente modulo.

Data _____ Il Cliente _____

DICHIARAZIONE DI COERENZA

Sulla base delle informazioni fornite dal cliente attraverso il questionario il distributore RCI Banque (nella persona del collaboratore indicato nell'Allegato 3) dichiara che il prodotto assicurativo 2Safe risulta coerente con le richieste ed esigenze assicurative manifestate dal cliente.

Fac-simile

MODULO DI ADESIONE alla polizza collettiva
2SAFE n. YC02
sottoscritta da RCI Banque S.A. Succursale Italiana per la
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'AUTOVEICOLO

DICHIARAZIONE DI ADESIONE

A. GENERALITA' DEL CLIENTE E DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO

Il Sig. la Spett.					
residente in				**telefono**	
CAP		**città**		**provincia**	
partita IVA cod. fiscale			**e-mail**		
acquirente autoveicolo		**modello**		**targato**	
telaio		**autocarro**			
data d'immatricolazione al P.R.A.	giorno / mese / anno		**codice proposta**		
Numero Polizza AXA					

B. GARANZIE OPZIONATE

A - FORMULA BASIC	B - FORMULA FULL
☐	☐

L'assicurazione decorre dalle ore [ ] del [ ] e scadrà dopo [ ] mesi. La copertura assicurativa è efficace solo a condizione che il premio sia stato pagato. In caso contrario la garanzia si attiverà automaticamente alle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio assicurativo. In caso di contratto poliennale, è consentita all'Aderente assicurato la facoltà di recesso alla scadenza di ogni singola annualità di polizza da comunicarsi con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni e con le modalità indicate nel Set Informativo.
Il premio alla firma pari a euro di cui per imposte euro sarà versato dal Contraente RCI Banque S.A. alla Compagnia. Nel caso di durata poliennale il contratto è emesso con frazionamento annuale, pertanto il premio sarà corrisposto da RCI Banque S.A. tramite rate annuali anticipate di pari importo.
Il premio alla firma potrà essere ulteriormente scontato a discrezione del contraente RCI Banque S.A. in virtù di eventuali contributi commerciali dallo stesso offerti. RCI Banque S.A., indipendentemente dagli accordi raggiunti da essa con l'Assicurato, rimane l'unica obbligata al pagamento del premio nei confronti di AXA, secondo quanto disciplinato dall'art. 1901 C.C. e dall'art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Il premio per le coperture selezionate dall'Aderente assicurato, comprensivo di tali eventuali contributi commerciali, è pari a euro [ ] .
RCI Banque S.A. ne richiede la corresponsione all'Aderente assicurato, nella misura con esso convenuta, mediante:

1. assegno bancario, postale o circolare, munito di clausola di non trasferibilità intestato o girato allo stesso;
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell'Assicurato, che abbiano quale beneficiario l'intermediario, espressamente in tale qualità;
3. denaro contante (con il limite in euro previsto dalla normativa in vigore);
4. finanziamento erogato da RCI Banque S.A.;
5. addebito sul c/c bancario.

Il sottoscritto dichiara di:
- aver ricevuto da RCI Banque, prima della sottoscrizione del presente modulo, l'informativa precontrattuale prevista dall'art.56 Reg IVASS 40/2018, il Set informativo (Mod.RCI2S ed. 07/2022) composto dal Documento Informativo Precontrattuale, Documento Informativo Precontrattuale Aggiunto, Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario e l'Informativa Privacy.
- essere stato informato ed essere consapevole che l'adesione alla copertura assicurativa sopra indicata è facoltativa rispetto al finanziamento eventualmente richiesto ad RCI Banque per l'acquisto del veicolo anche laddove sottoscritto contestualmente;
- essere stato informato delle caratteristiche, della durata, dei costi, dei limiti della copertura e di ogni altro elemento utile ad acquisire un'informativa completa e corretta;

Dichiara infine di aver preso visione dell'Informativa sull'uso delle tecniche di comunicazione a distanza per la gestione del rapporto assicurativo e di essere stato informato del diritto di richiedere in ogni momento all'impresa le credenziali di accesso all'area riservata cliente.

L'aderente assicurato **Data**

_____ _____

Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell'informativa precontrattuale e del Set informativo del prodotto assicurativo, esprime la volontà di aderire alla Polizza Collettiva n. YC02 stipulata da RCI Banque S.A. scegliendo le garanzie sopra riportate nella sezione 2. Garanzie scelte ed accettando le relative condizioni di assicurazione riportate nel Set informativo (Mod.RCI2S ed. 07/2022).

L'aderente assicurato **Data**

_____ _____

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti punti delle Condizioni di Assicurazione (Mod.RCI2S ed. 07/2022): "Tabelle Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie"; art. 1.1 (Modalità per rendere operative le garanzie); art. 1.5 (Durata del contratto); art. 2.3 (Esclusioni garanzie danni al veicolo); art. X.2 (Obblighi in caso di sinistro); art. X.3 (Procedura per valutazione del danno); art. X.4 (Obbligo conservazione delle tracce del sinistro); art. X.5 (Procedura per la liquidazione del danno).

L'aderente assicurato **Data**

_____ _____